

ALLEGATO

**Regimi di aiuto alle imprese
e disposizioni per l'attuazione
del POR 2000-2006***

* Aggiornato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 novembre 2004, n. 50

Indice

Legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20

“Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico”, articoli 32, 43, 74, 76.

pag. 3

Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21

“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004”, articolo 29.

pag. 6

Legge regionale 5 luglio 2004, n. 11

“Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato “strada-mare” delle merci”, articolo 22.

pag. 7

Legge regionale 5 novembre 2004, n.15

“Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum”, articolo 12.

pag. 8

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2003, n. 20*

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

Art. 32

Norme in materia di consorzi fidi

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in conformità a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, si interpretano nel senso che i consorzi fidi operanti in tutti i settori e gli istituti di credito determinano liberamente il tasso da applicare ai crediti a breve, a medio e a lungo termine. Il contributo regionale in conto interessi, corrisposto per il tramite dei consorzi fidi, è pari al 60 per cento del tasso di riferimento determinato per ciascun settore dalla Commissione europea, maggiorato di tre punti per i crediti a breve termine e per il credito di esercizio e di due punti per i crediti a medio e lungo termine, anche quando il tasso concordato sia maggiore. In quest'ultimo caso il contributo del 60 per cento è calcolato in relazione al predetto tasso determinato dalla Commissione europea con le maggiorazioni previste. Il contributo corrisposto dai consorzi fidi è concesso anche nel caso in cui le operazioni di credito siano assistite da garanzie poste a carico di altri fondi, costituiti presso i consorzi fidi medesimi, alimentati da sovvenzioni pubbliche. *Per le operazioni di credito a breve termine e di esercizio e per quelle a medio e lungo termine finalizzate ad investimenti, in favore delle piccole e medie imprese commerciali ed artigianali non è posto alcun limite quanto alla durata e alle modalità di utilizzo.* (1)

2. All'articolo 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, primo periodo, dopo le parole "trenta aziende associate" sono aggiunte le parole "ovvero di cento aziende associate per i consorzi costituiti dopo il 30 giugno 2003";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. In caso di accorpamento tra consorzi fidi, costituiti alla data del 30 giugno 2003, anche appartenenti ai diversi settori produttivi, l'integrazione regionale al fondo rischi viene erogata in misura pari alla somma degli importi spettanti a ciascun consorzio fidi".

3. Il comma 5 dell'articolo 95 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito con il seguente:

"5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare ai consorzi fidi di primo grado un contributo annuale erogato nella misura del 2 per cento dei finanziamenti garantiti in essere al 31 dicembre, al netto dei rientri, diretto alla costituzione di un apposito fondo che può essere utilizzato dai consorzi stessi per reintegrare prelevamenti, anche a titolo provvisorio, effettuati sui propri fondi di garanzia da parte degli istituti di credito convenzionati, per qualsivoglia finanziamento per cui il consorzio abbia prestato garanzia. La garanzia concessa alle imprese a carico del fondo di cui al presente comma non può superare i massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis" per ciascuna impresa consorziata. Ai fini della quantificazione del beneficio finale per l'impresa il valore della garanzia è calcolato secondo i criteri fissati dalla normativa vigente per i fondi di garanzia statali in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia".

4. All'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 aggiungere il seguente periodo "e, nel caso di consorzi misti di cui ai commi successivi, di un rappresentante dell'Assessorato competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori produttivi";

b) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole "di quanto residuo" aggiungere le parole "dell'integrazione regionale";

c) sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Per i consorzi misti di cui al comma 4 lo statuto è approvato dall'Assessore regionale competente in ragione della prevalenza del numero delle imprese associate dei diversi settori

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 5 dicembre 2003, n. 53

produttivi, previo parere degli altri Assessorati interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta presentata dal consorzio il parere si intende favorevolmente reso. Analogamente nel caso in cui un consorzio estenda la sua attività ad altri settori produttivi, le necessarie modifiche statutarie sono autorizzate dall'Assessore regionale che ha provveduto all'approvazione dello statuto, previo parere degli altri Assessorati interessati e nel rispetto dello stesso termine, decorso il quale si forma il silenzio assenso.

6. I consorzi fidi che procedono a operazioni di accorpamento continuano ad operare con gli Assessorati competenti sulla base degli statuti approvati, anche nel caso in cui siano necessarie modifiche statutarie ovvero un nuovo statuto, nelle more della loro approvazione."

Omissis

Art. 43

Interventi a favore delle piccole e medie imprese siciliane

1. Le misure di cui all'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, si applicano anche ai consorzi e associazioni tra piccole e medie imprese costituiti per svolgere attività finalizzata ad incentivare e rendere maggiormente competitiva sul mercato nazionale la presenza delle imprese siciliane.

2. I contributi di cui all'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono erogati nel rispetto dei massimali fissati dalla Commissione europea per gli aiuti "de minimis".

Omissis

Art. 74

Contributi in conto interesse in favore di imprese turistiche

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 78 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'importo dei mutui assistiti dal contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 75 per cento del costo ammissibile dell'investimento.

2. Il contributo in conto interessi di cui all'articolo 76 è concesso per mutui di durata non superiore a 20 anni per le opere murarie ed impianti fissi ed a 10 anni per le attrezzature e per l'arredamento ed è determinato nella misura del 5 per cento annuale dell'ammontare complessivo dei predetti mutui.

2bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle imprese turistiche finanziate ai sensi degli articoli 76 e seguenti.

2ter. In ogni caso i contributi sulle operazioni di mutuo di cui agli articoli 76 e seguenti non possono complessivamente superare la misura massima stabilita nel comma 1."

Art. 76

Abrogazioni e modifiche di norme

Omissis

17. All'articolo 86 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78" sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"2. Il tasso di interesse annuo a carico dei mutuatari per le operazioni di mutuo di cui alla legge 12 giugno 1976, n. 78, è ridotto di 2,5 punti percentuali per i mutui definitivi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32."

18. Il comma 6 dell'articolo 172 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

"6. Le disponibilità destinate agli interventi di cui al presente articolo sono quantificate annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, distinte per spese di funzionamento dei consorzi e spese per le finalità di cui al comma 5 e sono ripartite a favore dei consorzi di ripopolamento ittico di Castellammare del Golfo di Patti e del Golfo di Catania."

19. Al comma 4 dell'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 74 dell'articolo 139 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "al comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionali (COPPEM)" sono sostituite dalle parole "alla federazione regionale siciliana dell'AICCRE".

Omissis

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 21*
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.

Art. 29

Abrogazione e modifiche di norme

Omissis

7. Al comma 4 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole "fondi rischi separati" sono aggiunte le seguenti parole:

"Nel caso in cui i Consorzi Fidi siano costituiti da imprese in forma cooperativa, essi potranno associare imprese operanti anche in settori diversi da quelli previsti dalla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. In tal caso gli statuti devono obbligatoriamente prevedere la costituzione di un apposito fondo rischi separato specificatamente riservato alle imprese dei settori non agevolabili."

Omissis

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 30 dicembre 2003, n. 57

* Ripubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 gennaio 2004, n. 2

LEGGE REGIONALE 5 luglio 2004, n. 11*

Provvedimenti per favorire in Sicilia il trasporto combinato "strada-mare" delle merci.

Art. 22

Modifiche e abrogazione di norme

1. Gli articoli 21 e 22 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono abrogati.

Omissis

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 luglio 2004, n. 29

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2004, n. 15*

Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.

Art 12

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. Al comma 1 dell'articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "ai consorzi fidi di primo grado aderenti a consorzi di secondo grado" sono sostituite con le parole "ai consorzi fidi, costituiti sia sotto forma di consorzi che di cooperative, anche se non aderenti a consorzi di secondo grado, che abbiano volume di attività finanziaria pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a 2.600.000 euro".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 dopo le parole "alle imprese associate" sono aggiunte le parole "nonché alle imprese non associate che si assumano l'onere delle spese amministrative inerenti alla fornitura della garanzia".

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole "alle imprese consorziate" sono sostituite dalle parole "alle imprese agricole singole ed associate".

4. All'articolo 99 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di euro 20 milioni".

5. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 le parole "nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili a finanziamento" sono sostituite dalle parole "nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili a finanziamento, elevabile al 50 per cento nelle zone svantaggiate".

6. All'articolo 110 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2000-2006 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 3 milioni di euro".

7. Al comma 6 dell'articolo 126 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 20 dell'articolo 110 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "da erogare agli enti locali" sono soppresses le parole "o a soggetti incaricati della realizzazione delle manifestazioni".

8. Il comma 2 dell'articolo 124 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:

"2. L'importo massimo di tali contributi, in conformità all'articolo 14 del Regolamento CE n. 1035/72, è pari, rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto anno, al 5 per cento, al 5 per cento, al 4 per cento, al 3 per cento e al 2 per cento del valore della produzione commercializzata coperta dall'azione dell'organizzazione di produttori. L'importo dell'aiuto non può in ogni caso superare le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo dell'organizzazione. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno, né dopo sette anni dal riconoscimento".

9. All'articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole "tecnico-scientifica" sono aggiunte le parole "e del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo";

b) è aggiunto il comma 5 bis:

"5 bis. Alla copertura delle spese di gestione del Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo di Palermo si provvede mediante la corresponsione dei contributi previsti a carico dell'UPB 8.2.1.3.99, capitolo 344116 del bilancio della Regione."

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 11 novembre 2004, n. 47